

(allegato alla Deliberazione n^ . 4 del 29 gennaio 2018)

Disciplinare della procedura di arbitrato irrituale

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

- I. Il servizio arbitrale della Camera di Commercio di Salerno (da ora in poi Camera di Commercio) presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati irrituali o liberi richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato redatta in forma scritta, che faccia espressamente riferimento al servizio innanzi indicato.
- II. Si fa luogo all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
- III. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento al servizio arbitrale della Camera di Commercio di Salerno, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato può farne richiesta nella domanda di arbitrato. In tal caso, la Camera di Commercio informa la controparte richiedendo l'adesione alla domanda di arbitrato ed assegnando un termine non superiore a giorni dieci dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata adesione, anche di una sola controparte interessata, l'arbitrato non potrà avere luogo.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

- I. Il procedimento arbitrale è retto dal disciplinare in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti;

- II. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
- III. In caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione arbitrale e quanto previsto dal presente Disciplinare, prevale la convenzione arbitrale.
- IV. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

- I. L'arbitro decide il merito alla controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
- II. In ogni caso, l'arbitro tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

- I. La sede dell'arbitrato è la Camera di Commercio.
- II. L'arbitro, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

- I. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla nomina dell'arbitro.
- II. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dall'arbitro. La Camera di Commercio indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
- III. L'arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 6 - DOMANDA DI ARBITRATO

- I. L'attore deve depositare, preferibilmente a mezzo pec istituzionale, apposita istanza di arbitrato, redatta in conformità con le disposizioni sull'imposta di bollo di cui al D.M. 26 ottobre

- 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, presso la Camera di Commercio di Salerno.
- II. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
- a) generalità e il domicilio delle parti;
 - b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - c) la eventuale segnalazione dell'arbitro;
 - d) la eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - f) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - g) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
- III. Qualora l'attore non abbia provveduto alla trasmissione della domanda di arbitrato alla controparte ovvero non fornisca prova dell'avvenuta trasmissione, la Camera di Commercio provvede all'invio della domanda alla controparte, se possibile, a mezzo PEC entro dieci giorni lavorativi dal deposito. In tal caso, la parte attrice è tenuta al versamento di un importo stabilito in euro 10,00.

ART. 7 - NOMINA DELL'ARBITRO

- I. L'arbitro unico è nominato dal Presidente della Camera di Commercio.
- II. Ai fini della nomina, il Presidente della Camera di Commercio, procederà alla individuazione dell'arbitro tra coloro che risulteranno iscritti in un apposito elenco, osservando un criterio di rotazione e fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente disciplinare nonché eventuale ipotesi in cui le parti di comune accordo indichino congiuntamente un arbitro.
- III. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Presidente della Camera di Commercio può nominare quale

- arbitro unico una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
- IV. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs.5/2003 e in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Presidente della Camera di Commercio secondo i criteri di cui all'art.2.
- V. Il procedimento di nomina dell'arbitro si concluderà nel termine ordinatorio di giorni trenta dalla domanda introduttiva.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

- I. Non possono essere nominati arbitri:
- a) i membri della Camera di Commercio di Salerno;
 - b) i Revisori dei conti della Camera di Commercio;
 - c) i dipendenti della Camera di Commercio;
 - d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b), c).

ART. 9 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

- I. La Camera di Commercio comunica all'arbitro la sua nomina. L'arbitro deve trasmettere all'Ente camerale per iscritto a mezzo pec la dichiarazione di accettazione della nomina e del disciplinare entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
- II. Con la dichiarazione di accettazione l'arbitro deve, altresì, trasmettere la dichiarazione di indipendenza.
- III. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
- a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
 - d) l'impegno a comunicare qualsiasi sopravvenuto mutamento rispetto a quanto dichiarato sino alla conclusione del procedimento fissato con la deliberazione del lodo;
- IV. L'Arbitro dovrà, inoltre, inviare copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale in corso di validità avente un valore pari ad almeno il doppio del valore della controversia. Qualora il valore della controversia non sia determinato o determinabile il

valore della polizza assicurativa dovrà essere pari ad almeno un milione di euro.

ART. 10 - RICUSAZIONE DELL' ARBITRO

- I. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di riconsazione dell'arbitro per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza o imparzialità.
- II. L'istanza deve essere depositata presso la Camera di Commercio entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
- III. Sull'istanza di riconsazione decide il Presidente della Camera di Commercio di Salerno nel rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DELL' ARBITRO

- I. L'arbitro è sostituito nelle seguenti ipotesi:
 - a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - b) in caso di accoglimento dell'istanza di riconsazione;
 - c) in caso di violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - d) in caso di decesso dell'arbitro ovvero qualora non sia più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
- II. Il nuovo arbitro è nominato con le medesime modalità di cui all'art. 7.

IL PROCEDIMENTO

ART. 12 – INSEDIAMENTO DELL'ARBITRO

- I. La Camera di Commercio trasmette all'arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che le parti abbiano ottemperato all'obbligo di versare le spese di procedura stabilite nel presente regolamento:
 - a) per tutti i relativi atti è obbligo dell'arbitro, unitamente alle parti, assicurare la corretta applicazione in tema di imposta di bollo.

ART. 13 - POTERI DELL' ARBITRO

- I. Nell'esercizio dell'incarico, l'Arbitro ha la facoltà di regolare l'arbitrato nel modo che riterrà più opportuno, fermi i limiti

- previsti dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile e nella convenzione arbitrale.
- II. Costituisce limite inderogabile ai poteri dell'Arbitro l'attuazione del principio del contraddittorio e della parità di trattamento.
 - III. L'arbitro ha diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi ha rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo, secondo gli importi fissati nell'allegato "A" del presente disciplinare.
 - IV. La determinazione dell'importo spettante all'arbitro è devoluta al libero ed autonomo apprezzamento delle parti e, pertanto, rientra nella sfera dei rapporti che intercorrono tra le parti e l'arbitro stesso non essendo la Camera di Commercio in alcun modo coinvolta in tale fase. Resta in ogni caso fermo, l'obbligo dell'Arbitro a non percepire un onorario superiore al limite di importo massimo fissato nell'allegato "A" in relazione al valore della controversia.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

- I. La controversia è definita dall'arbitro con l'adozione del lodo contrattuale.

ART. 15 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

- I. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a) l'indicazione dell'arbitro, delle parti e dei loro difensori;
 - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
 - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f) l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g) il dispositivo;
 - h) la decisione sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - i) la data, il luogo e le modalità dell'adozione;

ART. 16 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

- I. L'Arbitro deposita il lodo presso la Camera di Commercio attestandone l'avvenuta consegna alle parti interessate.

ART. 17 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

- I. Se la convenzione arbitrale non prevede un diverso termine, l'Arbitro deve depositare presso la Camera di Commercio il lodo

definitivo entro duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

- II. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato nei casi previsti dall'art. 820 c.p.c.

ART. 18 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

- I. L'Arbitro pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
- II. L'Arbitro pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
- III. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo.
- IV. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 19 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

- I. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
- II. La Camera di Commercio determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'Arbitro.

ART. 20 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

- I. Le parti sono tenute al pagamento delle spese del procedimento alla Camera di Commercio prima dell'avvio dell'arbitrato e secondo le modalità indicate dalla stessa nella misura fissata nell'allegato "A".
- II. Il pagamento degli importi innanzi indicati è condizione di procedibilità dell'Arbitrato. L'obbligo di pagamento può essere assolto anche da una sola delle parti la quale avrà, comunque,

il diritto di rivalsa nei confronti delle parti inadempienti interessate all'arbitrato.

- III. In relazione all'onorario spettante all'Arbitro si rinvia a quanto prevista nell'art. 13 del presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

- I. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Camera di Commercio per dieci anni.
- II. Su richiesta di parte, la Camera di Commercio rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato.

ART. 22 – RISERVATEZZA

- I. L'Arbitro, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. Nelle more della formazione dell'elenco di cui all'articolo 7, comma II, del disciplinare, gli Arbitri saranno scelti tra coloro che alla data della nomina risulteranno iscritti quali Avvocati nell'elenco dei mediatori di cui all'Organismo di mediazione e conciliazione n.996. In relazione alla complessità della controversia ovvero per l'elevata specialità dell'ambito giuridico trattato o per il valore della controversia, la Camera di Commercio potrà individuare l'arbitro da incaricare con modalità diverse da quelle innanzi indicate.

Allegato A)

TARIFFE ARBITRATO (in euro)

Diritti della Camera		Onorari arbitro	
		Minimo	Max
1. Fino a 25.000	130,00	390,00	975,00
2. 25.001 - 50.000	260,00	975,00	1.625,00
3. 50.001 - 100.000	488,00	1.300,00	1.950,00
4. 100.001 - 250.000	975,00	1.950,00	4.550,00
5. 250.001 - 500.000	1.625,00	4.550,00	8.450,00
6. 500.001 - 1.000.000	2.600,00	8.450,00	11.700,00
7. 1.000.001 - 2.500.000	3.900,00	11.700,00	17.550,00
8. 2.500.001 - 5.000.000	5.850,00	17.550,00	26.000,00
9. 5.000.001 - 10.000.000	8.125,00	26.000,00	29.250,00
10. 10.000.001 - 25.000.000	11.375,00	29.250,00	33.800,00
11. 25.000.001 - 50.000.000	15.600,00	33.800,00	40.950,00
12. 50.000.001 - 100.000.000	22.750,00	40.950,00	45.500,00
13. Oltre 100.000.000	22.750,00	45.500,00	

- 1) Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.
I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
- 2) I diritti della Camera saranno aumentati nella misura di € 10,00 nei casi di cui previsti dall'art. 6 - comma III - del disciplinare.